

Anche il clima dell'areale di produzione, caratterizzato da precipitazioni sufficienti (mediamente 900 mm), con scarse piogge estive (67 mm) ed con aridità estiva prolungata da maggio ad agosto con valori elevati solo nei mesi estivi, da una elevata temperatura media annuale (17,0 °C), unita ad una temperatura relativamente elevata, un'ottima insolazione nei mesi di settembre ed ottobre ma con una elevata escursione termica tra notte e giorno, consente alle uve di maturare lentamente e completamente, contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche del vino «Terracina» o «Moscato di Terracina».

In particolare, la combinazione tra le caratteristiche del terreno ed i fattori climatici, determina per i vini bianchi, la produzione di significative quantità di precursori aromatici che consentono di esaltare le caratteristiche organolettiche e i sentori tipici del vitigno.

La millenaria storia vitivinicola riferita alla terra dell'antica «Anxur», dall'epoca romana, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del «Terracina» o «Moscato di Terracina».

Ovvero è la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini «Moscato di Terracina», le cui peculiari caratteristiche sono descritte all'art. 6 del disciplinare.

In particolare la presenza della viticoltura nella zona del «Terracina» o «Moscato di Terracina» è attestata fin dall'epoca romana, in molti reperti dei georgici latini.

Gli Statuti di Terracina, emanati nel 1504, regolavano l'ordinamento della Comunità su cui era basata la vita sociale, economica, religiosa, agricola e pastorale. Diversi capitoli degli statuti trattano della vite e del vino a testimonianza dell'importanza che anche allora rivestiva la vitivinicoltura.

A causa dei disboscamenti selvaggi che provocarono la formazione di zone acquitrinose e paludose e l'insorgere della malaria, le aree coltivabili rimasero nella fascia pedemontana o lungo la duna fossile, verso il litorale tirrenico (le aree più rilevate del territorio): ciò comportò anche la decadenza della viticoltura che per secoli si ridusse su superfici limitate. Comunque, a partire dal Rinascimento con le prime opere di bonifica, l'agricoltura e la viticoltura dell'area iniziano un lento recupero.

Infatti il Lombardo nella pubblicazione Camera Urbis Dohana Ripe e Ripecte - Liber introis 1428 (1878) riporta «A Roma soltanto dall'aprile al giugno 1428 arrivarono via mare oltre 123.000 litri di vino greco e oltre 121.000 litri di vino di Terracina; nel 1551 l'Alberti, nell'opera Decrittione di tutta Italia, descrivendo il territorio di Terracina riporta "...ha questa città fertile e dilettevuole territorio ornato di vigne, di naranci...», e il Theuli, nel Theatro storico di Velletri (1644), parlando degli antichi popoli riporta "habitata dai Volsci, e se ne vedono li vestigi d'antiche rouine sotto le vigne di Sonnino". Anche lo Scotto in Itinerario d'Italia (1747) che riporta "È il paese di Terracina, benché di mal'aria, abbondante di biade, vino, ed olio...».

Nell'Ottocento continuano le testimonianze della ripresa viticola come riporta il Dè Giovanni nella Difesa del popolo romano sull'abbandono della campagna (1848) che afferma «La vite è pressoché indigena in tutte le provincie, e vi si fanno distinguere i vini di Orvieto... ed i nuovi di S. Felice, di Terracina, prodotti da nuòve specie di viti, e da nuovo genere di coltura».

L'Alfano Nell'Istorica descrizione del Regno di Napoli (1823) riporta per Monticelli (l'attuale Monte san Biagio) produce «...frutti, vini...», come il Rampoldi nella Corografia dell'Italia vol. 2 (1833) che scrive per Monticelli «Sta sopra un ameno colle rivolto a scirocco, circondato da ubertosi vigneti e boschetti di olivi». Il Marocco nel 1834 nell'opera Monumenti dello Stato pontificio: e relazione topografica di ogni paese scrive «il territorio di Sonnino produce olio, vino...».

Negli Atti della Giunta per la Inchiesta Agraria e sulle condizioni della classe agricola (1883) è riportato «esportazioni del circondario di Velletri vino, fornito da Terracina, ...».

Il recupero della viticoltura dell'area culminò intorno al 1917, quando nella zona si coltivavano 1.500 ettari di Moscato di Terracina con una produzione di oltre 120.000 quintali destinati principalmente al consumo fresco.

La storia recente è caratterizzata da un'evoluzione positiva della denominazione, con l'impianto di nuovi vigneti, dalla nascita di nuove aziende e dalla professionalità degli operatori che hanno contribuito ad accrescere il livello qualitativo e la rinomanza del «Terracina» o «Moscato di Terracina».

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e indirizzo: Valoritalia s.r.l. - Via Piave, 24 - 00187 Roma - Telefono 06/45437975 - Fax 06/45438908; E-mail info@valoritalia.it

La Società Valoritalia è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, paragrafo 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 14 giugno 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2012 (Allegato 2).

14A08142

DECRETO 15 ottobre 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione



ne del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 in ordine al periodo di applicazione dello stesso, ed in particolare del termine finale di beneficio dell'esenzione che viene spostato dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014;

Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Pioggie alluvionali dal 30 gennaio 2014 al 10 febbraio 2014 nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza;

Pioggie alluvionali dal 28 aprile 2014 al 3 maggio 2014 nelle province di Padova, Venezia, Vicenza;

Dato atto alla regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che alcuni dei territori proposti sono stati recentemente delimitati per i danni alle stesse opere infrastrutturali oggetto della presente richiesta, si ritiene opportuno escludere tali opere dalla presente declaratoria al fine di evitare di conteggiare danni già riconosciuti con precedenti decreti;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.

Padova:

Pioggie alluvionali dal 30 gennaio 2014 al 10 febbraio 2014:

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Abano Terme, Albignasego, Arqua' Petrarca, Arzergrande, Baone, Barbona, Brugine, Cadoneghe, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Carmignano Di Brenta, Casale di Scodosia, Casalserugo, Castelbaldo, Cervarese Santa Croce, Cittadella, Codevigo, Due Carrare, Fontaniva, Grantorto, Legnaro, Limena, Loreggia, Masera' di Padova, Massanzago, Megliadino San Fidenzio, Mestrino, Montagnana, Montegrotto Terme, Padova, Piazzola Sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Ponte San Nicolò, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Saletto, San Giorgio Delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in GU, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Elena, Sant'Urbano, Santa Giustina in Colle, Santa Margherita D'Adige, Saonara, Selvazzano Dentro, Solesino, Teolo, Torreglia, Trebaseleghe, Urbana, Veggiano, Vescovana, Villa Del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero, VO.

Pioggie alluvionali dal 30 gennaio 2014 al 10 febbraio 2014 e dal 28 aprile 2014 al 3 maggio 2014:

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Agna, Anguillara Veneta, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Boara Pisani, Bovolenta, Candiana, Carceri, Cartura, Conselve, Correzzola, Este, Galzignano Terme, Granze, Lozzo Atestino, Masi, Megliadino San Vitale, Merlara, Monselice, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza D'Adige, Pontelongo, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Stanghella, Terrassa Padovana, Tribano, Vighizzolo D'Este, Villa Estense.

Con esclusione delle opere di bonifica già delimitate con i decreti ministeriali:

15 novembre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 3 dicembre 2013;

5 dicembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 12 dicembre 2011;

12 luglio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 del 27 luglio 2010;

3 agosto 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 2010;

18 maggio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 30 giugno 2009;

25 settembre 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 8 ottobre 2008.

Rovigo:

Pioggie alluvionali dal 30 gennaio 2014 al 10 febbraio 2014:

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Ariano nel Polesine, Bosaro, Corbola, Giacciano Con Baruchella, Melara, Occhiobello, Pinara, Polesella, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovigo, Stienta, Taglio Di Po.



Con esclusione delle opere di bonifica già delimitate con decreto ministeriale:

15 novembre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 3 dicembre 2013.

Treviso:

Pioggie alluvionali dal 30 gennaio 2014 al 10 febbraio 2014:

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Casale Sul Sile, Casier, Castelfranco Veneto, Cessalto, Chiarano, Codogne', Cordignano, Fontanelle, Gaiarine, Gorgo Al Monticano, Loria, Mansue', Mareno Di Oive, Meduna Di Livenza, Mogliano Veneto, Monastier Di Treviso, Morgano, Motta Di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte Di Piave, Portobuffole', Preganziol, Resana, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio Di Callalta, San Fior, San Vendemiano, San Zenone Degli Ezzelini, Sernaglia Della Battaglia, Silea, Susegana, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Zero Branco.

Con esclusione delle opere di bonifica già delimitate con decreto ministeriale:

15 novembre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 3 dicembre 2013.

Venezia:

Pioggie alluvionali dal 30 gennaio 2014 al 10 febbraio 2014:

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Annone Veneto, Campolongo Maggiore, Camponogara, Caorle, Ceggia, Chioggia, Cona, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta Di Portogruaro, Fosso', Iesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile Di Piave, Noale, Pianiga, Portogruaro, Salzano, San Dona' Di Piave, San Michele Al Tagliamento, San Stino Di Livenza, Santa Maria Di Sala, Scorze', Stra, Torre Di Mosto, Venezia, Vigonovo.

Pioggie alluvionali dal 30 gennaio 2014 al 10 febbraio 2014 e dal 28 aprile 2014 al 3 maggio 2014:

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio del comune di Cavarzere.

Con esclusione delle opere di bonifica già delimitate con i decreti ministeriali:

15 novembre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 3 dicembre 2013;

12 luglio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 del 27 luglio 2010;

3 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 2010,

3 agosto 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 2010;

18 maggio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 30 giugno 2009;

25 settembre 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 8 ottobre 2008.

Verona:

Pioggie alluvionali dal 30 gennaio 2014 al 10 febbraio 2014:

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Angiari, Bardolino, Bovolone, Casaleone, Cstagnaro, Castelnuovo Del Garda, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbe', Gazzo Veronese, Grezzana, Isola Della Scala, Lazise, Legnago, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palu', Pescantina, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo Di Gua', Salizzole, San Pietro Di Morubio, San Pietro In Cariano, Sanguinetto, Sorga', Trevenzuolo, Valleggio Sul Mincio, Verona, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca Di Verona, Zevio.

Con esclusione delle opere di bonifica già delimitate con i decreti ministeriali:

15 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 3 dicembre 2013;

5 dicembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 12 dicembre 2011;

3 agosto 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 2010;

18 maggio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 30 giugno 2009.

Vicenza:

Pioggie alluvionali dal 30 gennaio 2014 al 10 febbraio 2014:

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Albettono, Asigliano Veneto, Bolzano Vicentino, Breganze, Bressanvido, Calvene, Camisano Vicentino, Campiglia Dei Berici, Grisignano Di Zocco, Malo, Mason Vicentino, Monte Di Malo, Montegalda, Mussolente, Nove, Orgiano, Poiana Maggiore, Pozzoleone, Quinto Vicentino, San Germano Dei Berici, Sandrigo, Schiavon, Sossano, Torri Di Quartesolo, Villaga.

Pioggie alluvionali dal 30 gennaio 2014 al 10 febbraio 2014 e dal 28 aprile 2014 al 3 maggio 2014:

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Agugliaro, Noventa Vicentina.

Con esclusione delle opere di bonifica già delimitate con i decreti ministeriali:

15 novembre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 3 dicembre 2013;

5 dicembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 12 dicembre 2011;

3 agosto 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2014

Il Ministro: MARTINA

14A08146

